

Comune di Collegno (TO)
Programma di rigenerazione urbana
“Collegno Rigenera”

D.1 complesso “Ex Sandretto”

Studio di compatibilità con il Piano di
Classificazione Acustica



Torino, lunedì 13 luglio 2026

Ing. Marco Gamarra

Studio **MRG**

Studio MRG di Gamarra ing. Marco
via Borgaro 105 - 10149 Torino

Tel. + 39 011 5692863

marco.gamarra@studiomrg.it

marco.gamarra@ingpec.eu

SOMMARIO

1. Premessa e scopo.....	3
2. Riferimenti normativi	4
2.1. Competenze dei Comuni ed adempimenti a livello comunale per soggetti privati proponenti interventi sul territorio.....	4
2.2. Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti	7
2.3. La normativa a livello regionale per il Piemonte	9
2.4. Le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio	10
2.4.1. Nota sulla DGR 15/12/2017 n.56-6162 a riguardo dell'insediamento di nuove R.S.A. sul territorio.....	11
3. Stato dei luoghi, descrizione del programma di rigenerazione proposto e classificazione acustica vigente.....	13
3.1. Attuale classificazione acustica dell'area di studio	15
4. Analisi acustica degli elementi di variazione previsti dal progetto e proposta progettuale di variazione del P.C.A.	16
4.1. Proposta di variante al P.C.A.	16
5. Conclusioni.....	18

Allegati: Tav. 1 "Area di Intervento, P.C.A. vigente e proposta di aggiornamento".

1. Premessa e scopo

La presente relazione descrive l'analisi di compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica delle nuove proposte formulate in sede di programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica dedicato alla riqualificazione dell'area industriale "ex Sandretto" - attualmente di proprietà della società CANNON s.p.a.

Il sito produttivo risulta attualmente in completo disuso ed in parziale stato di abbandono: le attività produttive sono da anni completamente cessate. Per questo motivo l'area in oggetto è stata inserita nell'ambito del citato programma di rigenerazione, così da poterne facilitare sotto il profilo urbanistico una organica riqualificazione.

2. Riferimenti normativi

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale e dei suoi successivi aggiornamenti fa riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.:

- Legge quadro n.447/95,
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
- D.M.A. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico",
- D.P.R 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447"
- L.R. 52/2000
- Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui alla DGR 85-3802

2.1. Competenze dei Comuni ed adempimenti a livello comunale per soggetti privati proponenti interventi sul territorio

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

L'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- *La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*
- *Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- *L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*

"Omissis".

Ed all'art. 7:

"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

"Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6*
- competenze dei comuni -;*
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;"*

"omissis"

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

"Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*

- *strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*

- *discoteche*
- *circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- *impianti sportivi e ricreativi;*
- *ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

"E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- *scuole ed asili nido*
- *ospedali*
- *case di cura e di riposo*
- *parchi pubblici urbani ed extraurbani*
- ***nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"***

NOTA: con riferimento all'ultimo punto - evidenziato in grassetto - in occasione del presente progetto viene redatta anche una relazione di valutazione previsionale del clima acustico per i futuri insediamenti di prevista realizzazione.

2.2. Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti

Per quanto riguarda la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici derivanti dalla L.447/95 e dalla classificazione acustica del territorio ci si riferisce al DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

"Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.

I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447."

i. Classi di destinazione d'uso del territorio e limiti di immissione ed emissione sonora

Classe acustica	Descrizione	Limiti di immissione sonora [dB(A)]		Limiti di emissione sonora [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..	50	40	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60	50	55	45

Classe acustica	Descrizione	Limiti di immissione sonora [dB(A)]		Limiti di emissione sonora [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70	70	65	65

2.3. La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regolamenta, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
 - Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
 - Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.
- All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:
- Ricomprendere l'intero territorio comunale
 - aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione

-
- individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto
 - considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio
 - attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)
 - assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.

2.4. Le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.

Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

2.4.1. Nota sulla DGR 15/12/2017 n.56-6162 a riguardo dell'insediamento di nuove R.S.A. sul territorio

La DGR 56-6162 modifica parzialmente le modalità di classificazione acustica del territorio in relazione all'assegnazione della classe acustica per le residenze socio assistenziali R.S.A.

In particolare essa così recita:

"di modificare la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" nel seguente modo:

- *il quinto paragrafo del punto 3.2 dell'Allegato "Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III)" è sostituito con il seguente "Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza; quali: ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici (Classe III)";*
- *al punto 3.3 dell'allegato, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente "Sono collocate in tale classe le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 del presente allegato";*
- *di modificare la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico" nel seguente modo:*
 - *al terzo paragrafo del punto 3 dell'Allegato la frase "In particolare per gli insediamenti di tipo a), b), c) e d) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore)." è sostituita con la seguente frase " In particolare per gli insediamenti di tipo a), b) e d) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette), per gli insediamenti di tipo c) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.3 dei criteri stessi (Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale) mentre per gli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende,*

previste nel piano regolatore)."e - conseguentemente - i riferimenti per la redazione degli "studi di clima acustico"

Alla luce della citata deliberazione emerge pertanto che la classe acustica di riferimento da assegnare alle residenze socio assistenziali R.S.A. è la classe II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale).

Nel caso particolare del presente studio si seguono pertanto le sopra citate linee guida (comprehensive dell'aggiornamento richiamato e descritto al presente paragrafo) per la verifica della compatibilità del progetto di rigenerazione urbana con la classificazione vigente sia per formulare una proposta di variante che porti ad una migliore compatibilità della classificazione stessa con le previste nuove destinazioni d'uso del territorio di interesse e delle sue immediate adiacenze.

3. Stato dei luoghi, descrizione del programma di rigenerazione proposto e classificazione acustica vigente

L'area oggetto di intervento è descritta e perimetrata nel **Riquadro 1 della Tav.1** allegata al presente documento.

Come già precedentemente specificato il sito produttivo risulta attualmente in completo disuso ed in parziale stato di abbandono: le attività produttive sono da anni completamente cessate. Per questo motivo l'area in oggetto è stata inserita nell'ambito del citato programma di rigenerazione, così da poterne facilitare sotto il profilo urbanistico una organica riqualificazione.



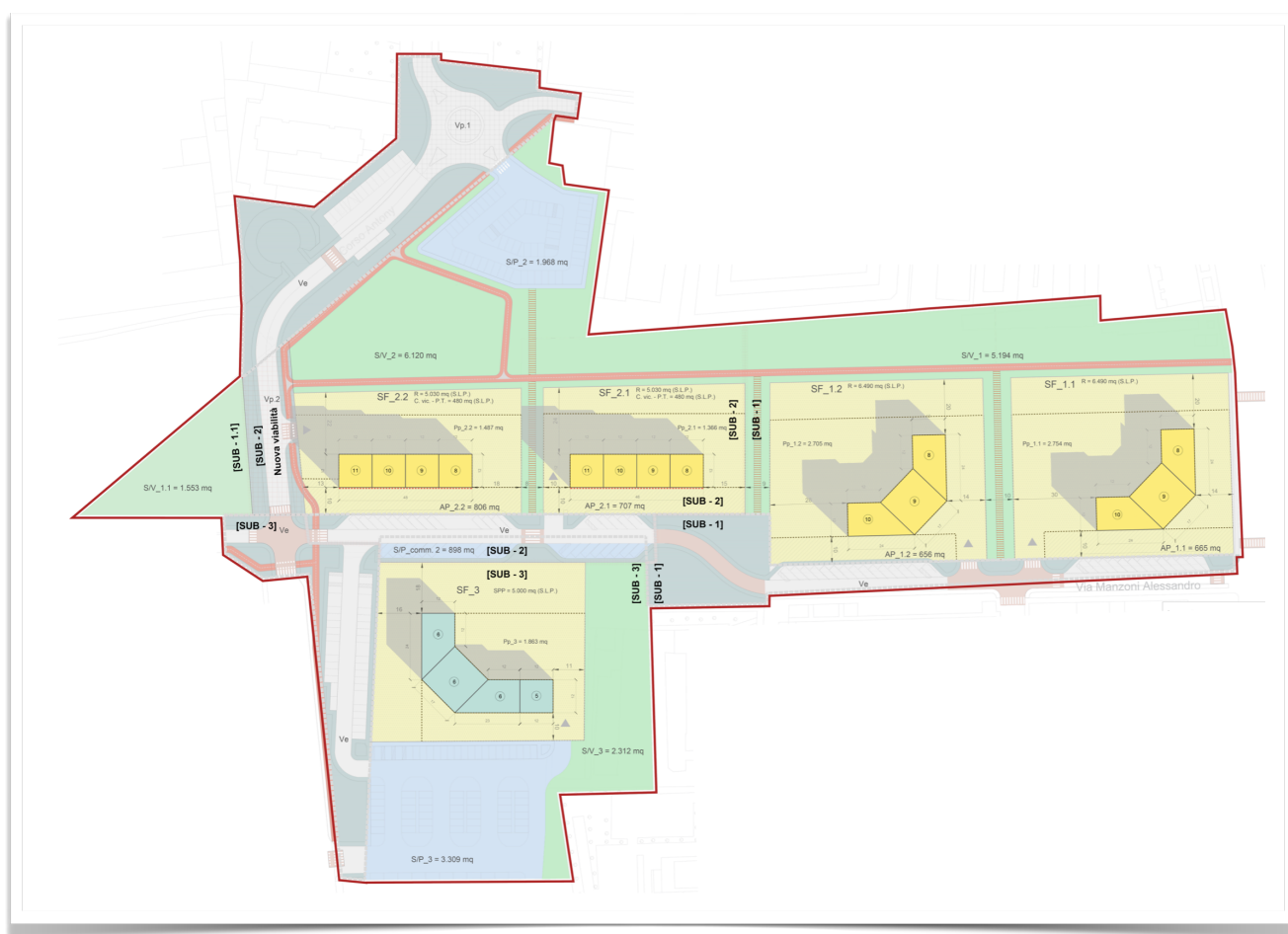
I. Vista satellitare dell'area di studio da nord-ovest

Ad oggi l'area è occupata da immobili in dismissione e da uno spazio provato utilizzato a titolo gratuito da una associazione sportiva. La proposta progettuale prevede la completa riqualificazione

dell'area a beneficio della realizzazione di una struttura ricettiva di tipo R.S.A. (Residenza Socio Assistenziale) e di superfici a destinazione d'uso mista residenziale - terziario - commercio al dettaglio.

Obiettivi sono l'aumento della permeabilità del territorio giacché attualmente l'ampia area produttiva costituisce un elemento di disgiunzione tra l'area del Corso Antony ad est e la via Manzoni ad ovest. Per questo motivo si prevede di congiungere la via Sassi con il corso Antony per mezzo della apertura di un tratto stradale sul limite nord dell'area di intervento.

Il progetto prevede infine la realizzazione di edifici ad elevata qualità e ridotto impatto ambientale con l'adozione di tecnologie edilizie ed impiantistiche d'avanguardia e l'esclusione di installazioni impiantistiche all'aperto per i servizi generali - così da evitare problematiche di potenziale impatto acustico verso i ricettori limitrofi.



II. Layout di progetto per l'intervento di riqualificazione dell'area "Ex Sandretto"

3.1. Attuale classificazione acustica dell'area di studio

La Classificazione Acustica del Comune di Collegno assegna alle aree oggetto di intervento ed a quelle immediatamente limitrofe le destinazioni d'uso come da **Riquadro 2 della Tav.1** allegata al presente documento.

In particolare - ai fini del presente studio - dalla vigente cartografia del Piano di Classificazione Acustica emerge che:

- all'area "ex Sandretto" è assegnata la classe acustica V (aree prevalentemente industriali)
- All'area mista residenziale/sportiva ad ovest dell'area "ex Sandretto" sono assegnate le classi acustiche III e IV (per il campo sportivo).
- A nord dell'area "Ex Sandretto" è presente un'area artigianale anch'essa classificata come appartenente alla classe V di destinazione d'uso del territorio (aree prevalentemente industriali).
- Ad est dell'area "Ex Sandretto", l'area compresa nel medesimo isolato e le aree sul vicino C.so Antony sono classificate come appartenenti alla classe III (aree di tipo misto).

4. Analisi acustica degli elementi di variazione previsti dal progetto e proposta progettuale di variazione del P.C.A.

Con riferimento allo stato dei luoghi ed alle previsioni di modificazioni della destinazione d'uso delle aree oggi ricomprese nell'ambito "Ex Sandretto" è possibile evidenziare i seguenti aspetti rilevanti ai fini acustici:

- 1) Il progetto prevede la riconversione a destinazione d'uso di tipo misto residenziale - terziario - commerciale dell'area ricompresa nell'ambito di intervento e situata ad est della via Manzoni - area attualmente classificata acusticamente come "area prevalentemente industriale" - classe acustica V. La nuova destinazione d'uso risulta meglio corrispondere alla definizione di classe acustica III (aree di tipo misto)
- 2) Il progetto prevede altresì l'insediamento di una residenza socio assistenziale (R.S.A.) nell'area attualmente corrispondente al campo sportivo (ad ovest della via Manzoni) - area attualmente classificata acusticamente come "area di intensa attività umana" - classe acustica IV. La nuova destinazione d'uso deve corrispondere alla classe acustica II (aree ad uso prevalentemente residenziale) secondo i dettami della nuova DGR 56-6162 così come precedentemente citato al paragrafo 2.4.1.
- 3) Il progetto prevede infine la realizzazione di un breve bypass stradale tra la via Sassi ed il Corso Antony al fine di migliorare la permeabilità del tessuto urbano lungo l'asse est-ovest.

4.1.Proposta di variante al P.C.A.

Le previste nuove destinazioni d'uso delle aree oggetto d'intervento prefigurano la necessità di provvedere ad un aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica vigente: la trasformazione prevista determina infatti una significativa modificazione da zona produttiva ad area residenziale - commerciale con presenza di uffici accompagnata dalla realizzazione di una residenza socio assistenziale per un'area di grande estensione nel contesto dell'abitato di Collegno.

Al fine di aggiornare ed adattare il Piano di Classificazione alle previste nuove realtà insediative si prevede di poter assegnare la classe acustica II all'area interessata dal Programma di rigenerazione situata ad ovest della via Manzoni - area che ospiterà la prevista R.S.A. sul fronte della via Manzoni

stessa. L'area di pertinenza della futura R.S.A. disporrà di una superficie territoriale inferiore a 12.000m²; essa tuttavia NON potrà essere oggetto di omogeneizzazione con eventuali aree vicine per espressa esclusione derivante dall'applicazione della recente DGR 56-6162. Ad ovest di quest'area si prevede la realizzazione di fasce cuscinetto a separazione dell'area stessa dall'area di classe V situata nell'isolato ad ovest. Si prevede infine che l'area che risulterà di esclusiva pertinenza dell'RSA sia completamente mantenuta in classe II. Questa modificazione della classificazione acustica permette di attenuare in parte l'attuale accostamento critico classe I - Classe IV presente tra l'istituto scolastico "Anna Frank" e l'area a nord di esso (si faccia riferimento alla Tav.1 per i dettagli).

Parimenti, al fine di adattare al meglio la zonizzazione acustica alle nuove destinazioni d'uso residenziale - terziaria e commerciale dell'area ad ovest della via Manzoni, si prevede di assegnare a questa la classe III di destinazione d'uso del territorio (aree di tipo misto).

A completamento della proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica riguardante l'ambito territoriale di intervento e le sue immediate adiacenze si prevede infine di assegnare la classe acustica IV (aree di intensa attività umana) all'area artigianale presente a nord dell'ambito di intervento. Tale area - a cui è attualmente assegnata la classe acustica V (aree prevalentemente industriali) vede in realtà la presenza non già di attività industriali ma di piccole attività artigianali, magazzini ed attività di rimessaggio veicoli in un'area adiacente ad un complesso residenziale e ad un campo sportivo. L'area artigianale in oggetto dispone di una superficie superiore a 12.000m² e, pertanto, può sussistere come area a sé stante nell'ambito dell'Unità Territoriale Omogenea (isolato) in cui è ricompresa. La nuova assegnazione proposta consente inoltre di risolvere gli attuali accostamenti critici tra classi acustiche non contigue e di eliminare le fasce cuscinetto inizialmente necessarie attorno all'area artigianale stessa.

La cartografia relativa alla proposta di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è riportata nel **Riquadro 3 della Tav.1** allegata al presente documento.

5. Conclusioni

Dall'analisi del Programma di Rigenerazione e del vigente Piano di Classificazione Acustica comunale lo studio condotto ha evidenziato la necessità di provvedere ad un aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica stesso per adattare la classificazione alle nuove destinazioni d'uso previste per le aree di intervento.

È stata pertanto elaborata una proposta di aggiornamento cartografico del vigente Piano di Classificazione Acustica orientato a ricercare la migliore corrispondenza tra le destinazioni d'uso delle aree e le classi acustiche ad esse assegnate evitando l'introduzione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di zonizzazione.

Dalla cartografia della proposta di aggiornamento della Zonizzazione Acustica si può evidenziare come essa non determini nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue ma, al contrario, consenta la parziale risoluzione degli accostamenti critici attualmente presenti nel Piano di Classificazione acustica vigente sia ad ovest - verso l'istituto scolastico "Anna Frank" - sia a nord dove si prevede l'eliminazione della fascia cuscinetto di classe IV precedentemente necessaria a separare sia l'area "Ex Sandretto" sia l'area artigianale a nord dalle zone attigue.

In conclusione, dall'analisi effettuata emerge la compatibilità dell'intervento in progetto con il vigente Piano di Classificazione Acustica comunale.

Torino, lunedì 13 luglio 2026



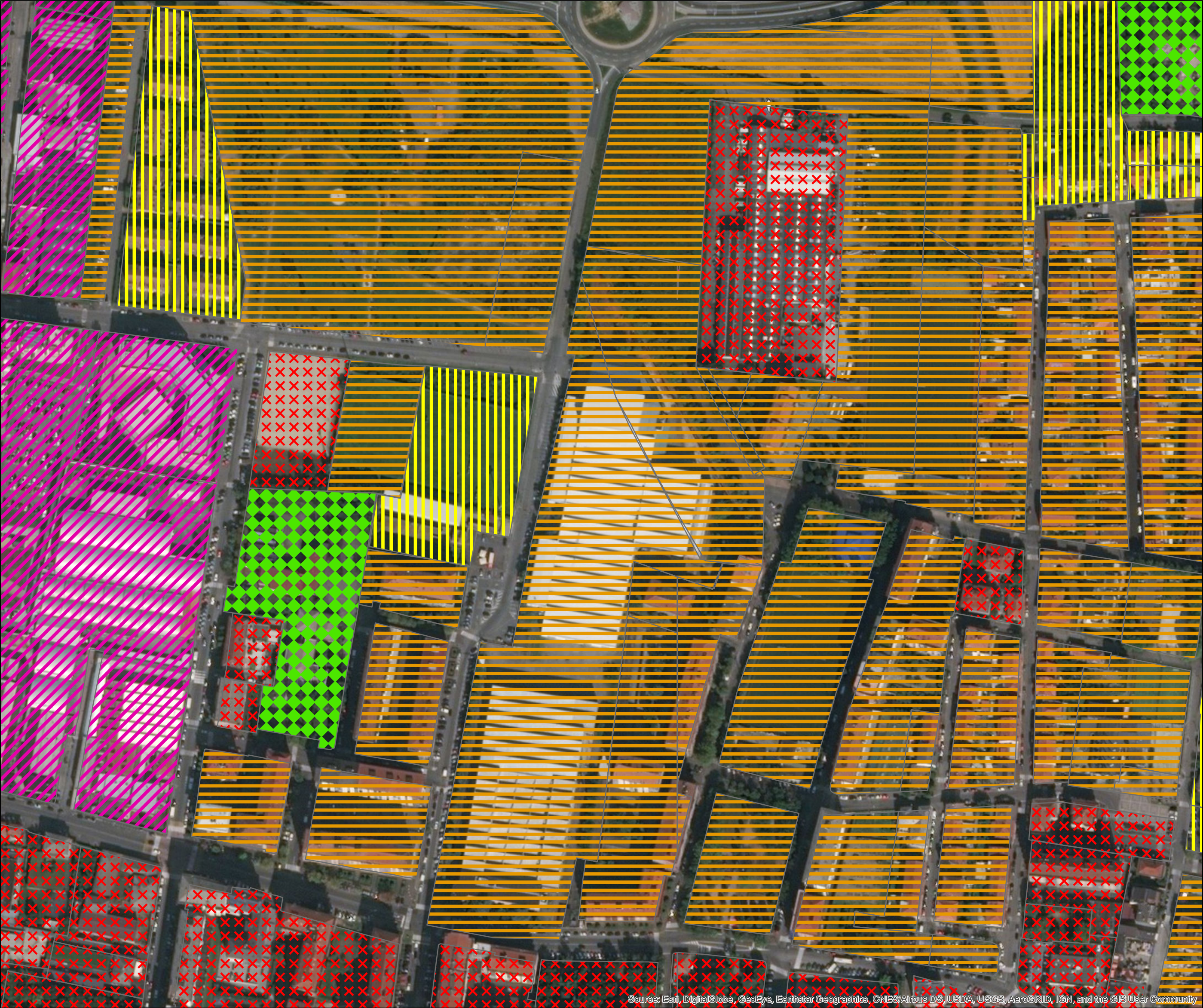
Ing. Marco Gamarra

Ordine Ingegneri Torino n. 7283K

ENTECA n.4642



RIQUADRO 1 - AREA DI INTERVENTO



RIQUADRO 3 - PROPOSTA PROGETTUALE DI MODIFICAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA



RIQUADRO 2 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE

Legenda

- Zonizzazione acustica del territorio comunale**
Classi acustiche
- I - Aree particolarmente protette
 - II - Aree prevalentemente residenziali
 - III - Aree di tipo misto
 - IV - Aree di intensa attività umana
 - V - Aree prevalentemente industriali
 - VI - Aree esclusivamente industriali
 - Fascia A infrastruttura ferroviaria
 - Fascia B infrastruttura ferroviaria



COMUNE DI COLLEGNO					
PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA "EX SANDRETTO"					
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE RIF. PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA CANNON					
1	Giugno 2019	Prima stesura	G.M.	G.M.	G.M.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
Titolo:				Comm.:	
AREA DI INTERVENTO P.C.A. VIGENTE E PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO					1332
				Luglio 2026	
Annotazioni:				Tav. n.	01
				Scala:	Varie
Studio MRG di Gamarra ing. Marco via Borgaro 105, 10149 Torino Tel. +39 011 5692863 marco.gamarra@studiomrg.it marco.gamarra@ingpec.eu https://www.studiomrg.it					